



## **COMUNE DI CALDAROLA**

### **Provincia di Macerata**

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 237**

#### **ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 217 DEL 24-12-2019**

**Oggetto: REGOLAZIONE DELLA VIABILITA' E DEI LIMITI DI VELOCITA' IN  
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VIVO IL PRESEPE - II  
EDIZIONE" IL GIORNO 26.12.2019**

L'anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di dicembre, il Sindaco Giuseppetti Luca Maria

**VISTO** che l'Ass. Turistica Pro-Loco di Caldarola organizza il tradizionale evento "Vivo il Presepe – II° Edizione", prevista per il giorno 26/12/2019, chiede di ottenere la regolazione della viabilità stradale in misura tale da garantire la sicurezza e l'incolumità per tutti i partecipanti alla manifestazione in oggetto;

**CONSIDERATO** che si rende necessario intervenire sull'ordinaria segnaletica che regola e disciplina il traffico veicolare ed i limiti di velocità previsti nelle strade comunali di Caldarola nelle frazioni di Pievefavera, Croce e Vestignano al fine di tutelare la vita umana e la sicurezza della circolazione stradale, ed altresì di consentire il regolare svolgimento della suddetta manifestazione;

**RAVVISATA** la necessità di procedere a fissare temporaneamente il limite di velocità minimo di 30 km/h nelle strade interessate dalla presente ordinanza;

**CHE** tale limite viene stabilito entro i limiti massimi di cui all'art. 142, c. 1 C.d.S. ed in conformità alle disposizioni della summenzionata norma;

**VISTI** gli artt. 37 e 142 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;

**VISTO** il Reg. di esecuzione e attuazione del C.d.S., D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**CONSIDERATA**, per il giorno 26/12/2019 con orario dalle 9.00 alle 15.00, la necessità dell'installazione della segnaletica stradale del limite di velocità di 30 km/h lungo i tratti delle strade comunali che attraversano e collegano le frazioni di Pievefavera, Croce e Vestignano fino alla frazione di Villa di Montalto del Comune di Cessapalombo, stante la presenza di numerosi pedoni e partecipanti che passeranno lungo la c.d. "Via dei Presepi" nei tratti stradali summenzionati e che si intratteranno nel visitare le stazioni dei presepi viventi e a sostare nei punti di ristoro.

## **ORDINA**

**PER IL GIORNO 26/12/2019, CON ORARIO CONTINUATO DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 15:00**

**DI ISTITUIRE IL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 km/h** e pertanto l'imposizione a tutti i veicoli di dover transire ad una velocità molto ridotta, ovverosia nei suddetti limiti, lungo le seguenti strade comunali:

- da Località Borgo Pievefavera in direzione Castiglione, fino all'incrocio Castiglione-Servelle e strada della Montagna;
- dall'incrocio strada in direzione Croce e "Paronamica Croce-Vestignano" direzione Vestignano;
- da "Paronamica Croce-Vestignano" proveniente da Croce direzione Vestignano, proseguendo sulla comunale Caldarola-Vestignano in direzione della frazione di Villa di Montalto.

## **FACENDO PRESENTE CHE**

Tutti gli utenti della strada devono, in ogni caso e a prescindere dal rispetto del limite dei 30 km/orari fissato dalla presente ordinanza, tenere un comportamento conforme ai principi e alle norme stabilite dal Codice della Strada, con particolare riguardo a tutte le prescrizioni in tema di "regolazione della velocità" in misura tale da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone, degli animali e delle cose, ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

La regolazione temporanea della viabilità stradale e l'istituzione dei limiti minimi di velocità avverranno su strade comunali idonee con installazione di regolamentare segnaletica da parte degli operai Comunali coordinati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

L'ufficio di Polizia Locale dell'unione Montana dei Monti Azzurri, le forze dell'ordine e il personale autorizzato sono incaricati sull'esecuzione della presente ordinanza, con riserva di eventuali modifiche o integrazioni delle prescrizioni, se necessarie, onde evitare problemi alla circolazione ed alla sicurezza stradale.

E' fatto obbligo agli utenti di osservare quanto in essa previsto nella presente ordinanza.

I trasgressori saranno perseguiti e sanzionati ai sensi dell'artt. 140 e ss. D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. e nei casi più gravi o in caso di recidiva la denuncia all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 c.p.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, si avverte che: avverso alla presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche. In alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971. In relazione all'art. 37, comma 3 del D Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, alla apposizione della segnaletica ed in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Qualora, per qualsiasi motivo, le manifestazioni vengano rinviate, sospese o annullate, la presente ordinanza si intende tacitamente revocata.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
Giuseppetti Luca Maria